

**REGOLAMENTO (CEE) N. 506/78 DEL CONSIGLIO****del 7 marzo 1978****che proroga il regolamento (CEE) n. 1078/77 che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1078/77, il periodo previsto per l'attuazione della misura di cui a detto regolamento è limitato al 31 marzo 1978; che ai sensi dell'articolo 13 del predetto regolamento la Commissione intende proporre al Consiglio di prorogare la misura, apportandovi taluni adeguamenti;

considerando che, in attesa dell'eventuale adozione di questa proposta, occorre prorogare l'applicazione delle disposizioni in vigore del regolamento (CEE) n. 1078/77 fino alla fine della campagna lattiera 1977/1978,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 9, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 1078/77 è sostituito dal testo seguente:

« Il periodo previsto per l'attuazione della misura di cui al presente regolamento è limitato sino alla fine della campagna lattiera 1977/1978 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1978.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. DALSAGER

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 1.